

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11607 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 03/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 18369-2017 proposto da:

RICCIO ANTONIO, rappresentato legalmente dal proprio Amministratore di Sostegno e consorte Sig.ra Pompilio Anna, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARLEO;

m

- *ricorrente* -

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso lo studio DAAN Associati, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO APUZZO;

- *controricorrente* -

10558
13

avverso la sentenza n. 2301/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 Antonio Riccio convenne dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, la Banca Intesa Sanpaolo, esponendo che:

-) ignoti avevano aperto, nella filiale di Aversa della suddetta banca, un conto corrente assumendo falsamente le generalità dell'attore;
-) su tale conto corrente erano stati tratti degli assegni che, presentati all'incasso, non furono pagati per assenza di provvista;
-) la banca, pur essendo stata informata della truffa perpetrata ai danni dell'attore, rifiutò il pagamento dei suddetti titoli per mancanza di provvista, determinando in tal modo la levata del protesto.

Chiese pertanto l'attore:

-) l'accertamento della illegittimità del protesto levato ^{suo nome};
-) la condanna della banca al risarcimento del danno.

2. Il Tribunale di Napoli con sentenza 30 novembre 2010 n. 645 rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 26 maggio 2017 n. 2301 rigettò il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, ritenne la Corte d'appello che:

-) non vi fosse prova che la banca avesse agito con colpa, allorché non si avvide della falsità dei documenti con i quali l'ignoto truffatore aprì un conto corrente a nome di Antonio Riccio;

Ric. 2017 n. 18369 sez. M3 - ud. 06-12-2018

-2-

-) l'aver dichiarato l'assenza di provvista sul conto corrente sul quale erano stati tratti gli assegni truffaldini non costituì condotta colposa da parte della banca, la quale in assenza di provvedimenti giudiziari non poteva far altro che rifiutare il pagamento dei titoli presentati all'incasso.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Antonio Riccio con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Intesa Sanpaolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1176, 2043, 2049, 2050 e 2697 c.c.

Nella illustrazione del motivo sostiene che erroneamente la Corte d'appello abbia ritenuto esente da colpa la condotta della banca.

Sostiene che *“risultando dimostrato il furto d'identità e l'utilizzazione da parte del reo di un falso documento di riconoscimento, la riconoscibilità dell'abuso era da ritenere in re ipsa”*.

1.2. Il motivo è infondato.

La responsabilità della banca poteva sorgere solo nel caso in cui, con la *exacta diligentia* esigibile dall'avveduto banchiere, ai sensi dell'articolo 1176, comma secondo, c.c., questa al momento dell'apertura del conto corrente si fosse potuta avvedere della falsità dei documenti esibiti dall'ignoto truffatore (*ex permultis*, Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 30/01/2006, Rv. 586699 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 03/12/1983, Rv. 431838 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5118 del

Ric. 2017 n. 18369 sez. M3 - ud. 06-12-2018

-3-



04/10/1979, Rv. 401757 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978, Rv. 392744 - 01).

Ora, a prescindere dal rilievo che lo stabilire se la falsità d'un documento fosse o non fosse agevolmente riconoscibile costituisce un accertamento di fatto, nel motivo in esame il ricorrente non censura affatto la relativa statuizione della Corte d'appello, limitandosi a sostenere che, a fronte dell'uso di un documento falso, la responsabilità della banca sarebbe "in re ipsa".

Ovviamente così non è, giacché la responsabilità della Banca poteva sorgere solo al cospetto del mancato rilievo di un *falso grossolano*. Né il ricorrente deduce che la falsità dei documenti in base ai quali venne aperto il conto corrente a suo nome fosse agevolmente rilevabile.

2. Il secondo motivo di ricorso.

3.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 15 novembre 1995 n. 480.

Sostiene il ricorrente che la banca, dinanzi alla presentazione degli assegni, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento non già dichiarando la mancanza di provvista, ma dichiarando che l'assegno era stato emesso da un soggetto che aveva stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità, secondo le indicazioni contenute nella Circolare 30.4.2001 n. 3512-C del Ministero dell'industria.

3.2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla *ratio decidendi*.

Come accennato, la Corte d'appello affermò che, di fronte alla presentazione per l'incasso d'un assegno privo di provvista, la banca non potesse adottare altra condotta che dichiarare l'assenza di questa; ed ha soggiunto che, in mancanza di provvedimenti provenienti

Ric. 2017 n. 18369 sez. M3 - ud. 06-12-2018

-4-



dall'autorità giudiziaria, la banca non poteva dichiarare che il conto corrente era stato aperto sulla base di documenti falsi.

Questa valutazione è conforme al principio secondo cui il protesto va levato al nome della persona cui è "esteriormente riferibile" la titolarità del conto (così già, *ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 2936 del 18/10/1974, Rv. 371379 - 01), e che solo nel caso di manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull'assegno e lo *specimen* in possesso della banca, quest'ultima ha l'obbligo di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome del correntista, e di conseguenza ha l'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno ed altresì che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa (*ex multis*, Sez. 1, Sentenza n. 6006 del 16/04/2003, Rv. 562173 - 01).

Se dunque colpa della banca non vi fu al momento dell'apertura del conto da parte del truffatore, nemmeno poteva esservi al momento della presentazione del titolo all'incasso.

La dichiarazione di "mancanza di provvista", in assenza di un atto certo che attestasse la perpetrata truffa (ovviamente non bastando a tal fine la mera denuncia sporta dall'odierno ricorrente, il quale costituisce un atto unilaterale), era l'unico atto possibile da parte della banca, e correttamente dunque la Corte d'appello ha escluso la responsabilità della stessa.

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di

Ric. 2017 n. 18369 sez. M3 - ud. 06-12-2018

-5-

un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Antonio Riccio alla rifusione in favore di Intesa San Paolo s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Antonio Riccio di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 dicembre 2018.

Il Presidente
(*Raffaele Virasca*)



DEPOSITO